



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Direzione di Amministrazione

N. 6/96/18-30-9 di prot.

Roma, 31 agosto 2020

OGGETTO: **DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019, N. 172.**
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95 CD. "PROVVEDIMENTO DI RIORDINO".

A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito f.n. 6/96/18-1 di prot. in data 09.08.2017

1. Il Decreto Legislativo n. 172 del 27 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 95 del 29 maggio 2017 recante il cd. provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di Polizia.
2. Al riguardo, ai fini dei successivi adempimenti di competenza di codesto Centro Nazionale Amministrativo, si riepilogano le disposizioni di interesse per il personale dell'Arma dei Carabinieri di seguito specificato:
 - a. UFFICIALI
 - (1) ai Capitani che rivestono il grado al 1° gennaio 2018 e a quella data non hanno maturato una anzianità di 13 anni dalla nomina a Ufficiale, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario nella misura oraria lorda prevista per il personale avente il grado di Maggiore con 13 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale (**art. 40, co. 1 lett. a**) del D. Lgs. 172/2019);
 - (2) agli Ufficiali fino al grado di Capitano, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è attribuito – dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina a Ufficiale e fino al conseguimento del grado di Maggiore – un assegno personale di riordino di importo mensile lordo pari a € 650,00, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 51/2009 (**art. 40, co. 1 lett. f**) del D. Lgs. 172/2019). Risulta, pertanto, ampliata la platea dei beneficiari del citato emolumento già previsto al punto 3.d.(2)(a) della circolare a seguito;
 - (3) agli Ufficiali fino al grado di Capitano, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è attribuito – dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina a Ufficiale e fino al conseguimento del grado di Maggiore – un assegno personale di riordino di importo mensile lordo pari a € 180,00, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 51/2009 (**art. 40, co. 1 lett. g**) del D. Lgs. 172/2019). Risulta, pertanto, ampliata la platea dei beneficiari del citato emolumento già previsto al punto 3.d.(2)(b) della circolare a seguito;

b. ISPETTORI E PERITI

- (1) ai Marescialli già Aiutanti sUPS in servizio al 31 dicembre 2016, che nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 hanno conseguito il grado di Luogotenente, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* nella misura di seguito specificata diversificata in base agli anni di permanenza nella qualifica (**art. 40, co. 1 lett. c**) del D. Lgs. 172/2019), ampliando la platea dei beneficiari del predetto emolumento di cui al punto 3, lett. a.(8), della circolare a seguito:

GRADO	ANNI PERMANENZA QUALIFICA	IMPORTO EURO LORDO
M.A. SUPS - LUOGOTENENTE	8	1.500,00
M.A. SUPS - LUOGOTENENTE	4	1.300,00

- (2) ai Luogotenenti “*Carica Speciale*” in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della qualifica corrispondente per effetto del Decreto Legislativo in esame, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* di importo pari a € 540,00 (**art. 41, co. 1** del D. Lgs. 172/2019); l'emolumento in questione è altresì corrisposto al personale che ha conseguito la qualifica apicale in data successiva al 31 dicembre 2019 secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 172 del 2019, senza beneficiare di riduzioni di permanenza o anticipazione per effetto dei correttivi introdotti dal citato provvedimento.

c. BRIGADIERI E REVISORI

- (1) al personale in servizio al 31 dicembre 2016, che nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 ha conseguito il grado di Brigadiere Capo, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* nella misura di seguito specificata in base agli anni di permanenza nel grado (**art. 40, co. 1 lett. c) e r)** del D. Lgs. 172/2019), ampliando la platea dei beneficiari del predetto emolumento di cui al punto 3, lett. b.(4) della circolare a seguito:

GRADO	ANNI PERMANENZA GRADO	IMPORTO EURO LORDO
BRIGADIERE CAPO	10	1.450,00
BRIGADIERE CAPO	8	1.200,00

- (2) ai Brigadieri Capo e in servizio al 31 dicembre 2016 che, entro il 30 settembre 2017, hanno maturato un'anzianità di grado non inferiore a 4 anni e inferiore a 8 anni è corrisposto un assegno lordo *una tantum* di importo pari a € 400,00 (**art. 40, co. 1 lett. d)** del D. Lgs. 172/2019);
- (3) ai Brigadieri Capo promossi in 2^a e 3^a valutazione nel previgente sistema di avanzamento (cd. a scelta “per terzi”) e ai Brigadieri Capo con 4 e 10 anni di anzianità maturati *ante* riordino è attribuito un assegno lordo *una tantum* di importo pari a € 250,00 (**art. 40, co. 1 lett. d)** del D. Lgs. 172/2019);
- (4) ai Brigadieri Capo “*Qualifica Speciale*” in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della qualifica corrispondente per effetto del Decreto Legislativo in esame, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* di importo pari a € 430,00 (**art. 41, co. 1** del D. Lgs. 172/2019); l'emolumento in questione è altresì corrisposto al personale che ha conseguito la qualifica apicale in data successiva al 31 dicembre 2019 secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 172 del 2019, senza beneficiare di riduzioni di permanenza o anticipazione per effetto dei correttivi introdotti dal citato provvedimento.

d. APPUNTATI, CARABINIERI, OPERATORI E COLLABORATORI

- (1) al personale in servizio al 31 dicembre 2016, che nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 ha conseguito il grado di Appuntato Scelto, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* nella misura di seguito specificata in base agli anni di permanenza nel grado (**art. 40, co. 1 lett. c)** del D. Lgs. 172/2019), ampliando la platea dei beneficiari del predetto emolumento di cui al punto 3, lett. c.(3) della circolare a seguito:

GRADO	ANNI PERMANENZA GRADO	IMPORTO EURO LORDO
APPUNTATO SCELTO	12	1.000,00
APPUNTATO SCELTO	8	800,00

- (2) agli Appuntati Scelti con almeno 8 anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito – dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017 – la qualifica di Vice Brigadiere, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra la voce “stipendio” prevista, a decorrere dalla medesima data, per l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale - parametro 121,50 - e il Vice Brigadiere - parametro 116,75 (**art. 40, co. 1 lett. e**) del D. Lgs. 172/2019);
- (3) per il personale del ruolo Appuntati e Carabinieri con 17 anni di servizio, l’importo annuo lordo dell’assegno funzionale – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – è rideterminato in € 1.728,40. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto emolumento è incrementato di ulteriori € 30,00 lordi annui (**art. 40, co. 1 lett. o**) del D. Lgs. 172/2019);
- (4) agli Appuntati Scelti “*Qualifica Speciale*” in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficiano di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della qualifica corrispondente per effetto del Decreto Legislativo in esame, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* di importo pari a € 315,00 (**art. 41, co. 1** del D. Lgs. 172/2019); l’emolumento in questione è altresì corrisposto al personale che ha conseguito la qualifica apicale in data successiva al 31 dicembre 2019 secondo la normativa previgente al decreto legislativo n. 172 del 2019, senza beneficiare di riduzioni di permanenza o anticipazione per effetto dei correttivi introdotti dal citato provvedimento.
3. Gli oneri connessi alla corresponsione degli emolumenti accessori in titolo sono da imputarsi ai seguenti capitoli e piani gestionali:
- **4800-47** (*Missione 5.1*), per il personale Arma;
 - **2851-47** (*Missione 18.17*), per il personale Arma-forestale.
4. Si precisa, infine, che i conguagli per lavoro straordinario, a seguito delle promozioni, potranno essere effettuati mediante la funzionalità già disponibile nel sottosistema stipendi.

IL DIRETTORE
(Gen. D. Diego Paulet)

